

Allegato "A" alla deliberazione del C.S.  
n.22 del 10/7/2007



# *COMUNE DI LIZZANO*

*Provincia di Taranto*

*Servizio Co.Ge. – Entrate – Personale e Suap*

---

*Regolamento per il funzionamento del nucleo di valutazione.*

### **Art.1 Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina i compiti e le modalità di funzionamento del nucleo di valutazione.
2. Il Nucleo di valutazione svolge le proprie funzioni in posizione di autonomia e risponde esclusivamente agli organi politici dell'Ente.

### **Art.2 Composizione**

1. Conformemente a quanto previsto dall'art.31 del D.L. 4 luglio 2006 n.223 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n.248 il nucleo di valutazione è organo monocratico che svolgerà tutte le funzioni come previste negli articoli seguenti.

### **Art.3 Nomina e durata**

1. La nomina del membro costituente l'organo di valutazione è effettuata, previo esperimento di selezione con avviso pubblico da affiggere all'albo pretorio e valutazione curriculum-vitae, con decreto motivato del Sindaco e per una durata massima di anni due.
2. per la nomina si applicano le disposizioni legislative in materia di incompatibilità ed ineleggibilità stabilite per i Revisori dei Conti.
3. Il Sindaco può nominare quale organo monocratico de quo il segretario generale comunale di ruolo.

### **Art.4 Cessazione e revoca**

1. Il componente unico del nucleo di valutazione cessa dalla funzione per scadenza del decreto di nomina, per il verificarsi di altre cause naturali, nonché il sopraggiungere di una delle cause ostative previste dall'articolo 3 comma 2 del presente regolamento.
2. Per la eventuale rimozione delle cause ostative predette si fa riferimento a quanto stabilito per il Collegio dei Revisori dall'ordinamento.
3. Il componente unico è revocabile, con decreto motivato del Sindaco, per gravi inadempienze e per accertata inerzia, in tali ipotesi Il Sindaco deve procedere al nuova nomina entro quarantacinque giorni dall'atto di revoca.

### **Art.5 Funzioni**

1. Il Nucleo di valutazione è una struttura di supporto degli organi di governo nell'ambito dello svolgimento delle attività di valutazione, effettuata di norma con cadenza annuale, dei responsabili indicati di posizione organizzativa.
2. Risponde agli organi di indirizzo politico-amministrativo, in particolare al Sindaco;
3. Il Nucleo di valutazione svolge tutte le funzioni ad esso attribuite dalla legge, dai contratti nazionali di lavoro, dallo statuto e dai regolamenti comunali
4. In particolare, l'organo è tenuto:

5. a) ad effettuare la valutazione del personale con incarico di posizione organizzativa, avvalendosi di ogni strumento utile allo svolgimento della funzione (piano esecutivo di gestione e/o piano dettagliato degli obiettivi)
6. a svolgere la funzione di controllo strategico;
7. ad esprimersi preventivamente in ordine alla valutazione dei progetti incentivanti la produttività e dei piani di lavoro predisposti dagli uffici comunali, nonché, a consuntivo, sugli obiettivi raggiunti e sulle proposte di liquidazione dei compensi al personale interessato sentiti i responsabili dei progetti e l'Amministrazione comunale.

#### **Art.6 Valutazione del personale incaricato di posizione organizzativa**

1. La valutazione del personale incaricato di posizione organizzativa viene effettuata con cadenza annuale; può essere effettuata prima di tale scadenza se vi è un rischio grave di un risultato negativo valutato dallo stesso nucleo.
2. Tale valutazione viene formulata con riferimento alle prestazioni lavorative rese dal personale interessato in termini di risultato sulle attività svolte.
3. Il procedimento di valutazione è ispirato ai principi della predefinizione e pubblicità dei parametri di controllo
4. Il procedimento di valutazione ed eventuali indicatori sono elaborati dal Nucleo di valutazione sulla base delle indicazioni contenute nel piano esecutivo di gestione e/o nel piano degli obiettivi;
5. I predetti criteri e gli eventuali indicatori sono sottoposti alla Giunta Comunale, che li approva.
6. Le risultanze della valutazione, da adottare entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, sono comunicate in forma riservata al Sindaco ed al personale interessato.
7. Entro venti giorni dal ricevimento della valutazione gli interessati possono presentare per iscritto le proprie valutazioni ed obiezioni al nucleo
8. L'organo di valutazione, a seguito della presentazione di osservazione e/o obiezioni può modificare la valutazione espressa.
9. La rielaborazione della valutazione deve essere congruamente motivata e deve aver luogo entro venti giorni dalla acquisizione delle osservazioni e obiezioni di cui al precedente comma.
10. La valutazione negativa dell'attività in relazione agli obiettivi assegnati e condivisi, deve essere contestata con nota al Sindaco e potrà comportare:
  - a) la riduzione dell'indennità di risultato, qualora la valutazione negativa si riferisce alla parziale realizzazione degli obiettivi assegnati
  - b) la perdita della stessa indennità qualora la valutazione negativa si riferisca al complesso delle attività assegnate.

11. La documentazione inerente il procedimento valutativo è accessibile, di norma, solo ai diretti interessati ed al Sindaco. Gli assessori ed i consiglieri comunali ne possono prendere visione per motivi connessi all'esercizio del mandato e nel rispetto delle norme di cui al D.Lgs. 196/2003 e delle disposizioni del garante della privacy.

### **Art.7 Controllo strategico**

1. Il controllo strategico mira a verificare l'effettiva attuazione delle scelte contenute nei documenti di indirizzo politico.
2. Si sostanzia, principalmente, in relazioni relative all'attività di verifica svolta dal nucleo, che devono essere rese sia in sede di verifica dello stato di attuazione degli obiettivi, sia in sede di relazione finale con la quale si perfeziona il procedimento di valutazione dei responsabili di posizioni organizzative.
3. Nelle relazioni il Nucleo segnala al Sindaco ogni elemento utile per porre rimedi ad eventuali scostamenti sostanziali tra scelte programmatiche ed attuazione delle stesse.

### **Art.8 Indennità**

1. Al componente unico del nucleo di valutazione spetta una indennità annua di €5.000,00 (cinquemila) oltre iva ed oneri previdenziali se ed in quanto dovuti.
2. In caso di attribuzione delle funzioni di nucleo di valutazione al segretario generale comunale, in considerazione che le funzioni risulterebbero attratte nella sfera delle competenze di cui all'art.97 del D.lgs.267/00 e ss.mm. ed ii. il compenso, rientrerebbe nell'ambito dell'art.42 del C.C.N.L del 16/5/2001 dei segretari comunali, ovvero nell'ambito dell'aumento consentito dell'indennità di posizione. Tanto in ossequio al principio dell'onnicomprendività del trattamento economico dei dipendenti pubblici.
3. Al componente esterno compete, inoltre, il rimborso delle spese di trasferta da conteggiarsi nella misura attribuita agli organi politici dell'Ente (1/5 del costo della benzina per la distanza percorsa ecc.).

### **Art. 9 Sede, personale e struttura**

1. Il nucleo di valutazione svolge la propria attività nei locali della sede Municipale.
2. per l'espletamento delle proprie funzioni l'organo di valutazione si avvale del personale e delle attrezzature messe a disposizione dall'Amministrazione comunale.

### **Art. 10 Nucleo sovracomunale**

1. Il comune può costituire il Nucleo di Valutazione in forma associata con altri Enti locali secondo le forme associative previste dall'ordinamento.
2. Con la convenzione vengono disciplinati i rapporti tra gli Enti e quant'altro necessario per il regolare funzionamento del nucleo associato.
3. Le indennità corrisposte ai componenti nell'ipotesi di organo associato è incrementata nella misura stabilita degli Enti convenzionati e non potrà, comunque superare il costo sostenuto dal Comune con il presente regolamento.

### **Art. 11 Norme transitorie finali**

1. Il presente regolamento per il funzionamento del Nucleo di valutazione sostituisce quello precedentemente approvato on deliberazione di Giunta Comunale n.01 del 10 gennaio 2000 e successive modifiche ed integrazioni ed entra in vigore contestualmente alla esecutività della delibera con la quale viene approvato.